

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI UDINE

Con nota inviata il 31 maggio u.s. l'Avvocato ...*OMISSIS*...ha formulato richiesta di parere dello scrivente Consiglio avente ad oggetto la possibilità di essere nominata Presidente o Vicepresidente della Cooperativa di consumo ...*OMISSIS*....

Dalla nota dell'Avvocato ...*OMISSIS*... si prospetta che costui avrebbe ricevuto richiesta dai consiglieri del Consiglio di amministrazione della Cooperativa di consumo di ...*OMISSIS*... di assumere, appunto, la carica di Presidente o almeno di Vicepresidente.

Con medesima nota, l'Avvocato *OMISSIS*...riferiva di essere stata rieletta consigliere all'interno del CdA della Cooperativa medesima.

L'istante, premesso che ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. c) primo periodo, della Legge professionale forense la professione di Avvocato "è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quali finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione" e che la Cooperativa di consumo sunnominata era pur sempre una società cooperativa a responsabilità limitata con mutualità prevalente, chiedeva al COA interpellato di esprimere il parere di cui all'epigrafe.

IL CONSIGLIO

Udita la relazione del Consigliere Avvocato Monica Catalfamo,

OSSERVA

Preliminarmente è necessario puntualizzare che lo scrivente Consiglio non è deputato a fornire pareri su questioni specifiche la cui risoluzione è demandata alla Commissione del Consiglio Distrettuale di Disciplina nell'esercizio del potere disciplinare e del Giudice, se interessato e coinvolto. Per altro profilo, va ribadito che l'esame e l'analisi svolti nel parere si limitano a individuare le disposizioni del Codice Deontologico Forense relativo alla materia prospettata dal richiedente, spettando a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative di dette norme alla situazione cui la domanda si riferisce.

La risposta al quesito è rinvenibile nei numerosi pronunciamenti del CNF e finanche negli interventi della Corte di Cassazione

Si deve premettere che secondo il consolidato orientamento espresso dal Consiglio Nazionale Forense l'avvocato che ricopra la carica di presidente del Consiglio amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale e che per tale sua funzione vanta poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria si trova nella situazione di incompatibilità. (C.N.F. 26 giugno 2003, n.165).

Diversamente, nell'ipotesi in cui l'avvocato sia stato privato, per statuto sociale o successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale della società, attraverso la nomina di un amministratore delegato, la carica di presidente o vicepresidente del CdA di una società commerciale è compatibile con l'esercizio della professione forense e con l'iscrizione all'Albo (C.N.F. 20 settembre 2000, n. 90 e 12 novembre 1996).

Ancora: il C.N.F., con pronuncia del 12 novembre 1996, ha altresì precisato che la sola funzione di rappresentanza giudiziale e direzione del CdA non determina ipotesi di incompatibilità (Consiglio Nazionale Forense, 12 Novembre 1996) e che la carica di presidente del CdA di una società commerciale nell'ipotesi in cui tale funzione comporti compiti meramente amministrativi e rappresentativi è compatibile con l'esercizio della professione forense e l'iscrizione all'Albo (C.N.F. 26 Giugno 2003, n. 165).

Anche la Corte di Cassazione si è espressa nei medesimi termini affermando che la situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione forense, prevista dall'art. 3, co. 1 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, per il caso di "esercizio del commercio in nome altrui", "*ricorre nei confronti dell'avvocato che assuma la carica di amministratore delegato di una società commerciale, ove risulti che tale carica, in forza dell'atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza*" (Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 5 gennaio 2007, n. 37; Sent. Cass. Civ., Sez. Unite, 24 marzo 1977, n. 1143).

La Suprema Corte, nei pronunciamenti su indicati, ha richiamato espressamente e ha condiviso i principi su enunciati espressi dal C.N.F. con le sue succitate pronunce (cfr. 20 Settembre 2000, n. 90, e 12 Novembre 1996), riaffermando il principio secondo cui la situazione di incompatibilità non ricorre quando il professionista, pur ricoprendo la carica di presidente del CdA, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato.

Ne consegue che un avvocato può assumere la carica di presidente del CdA di una società commerciale, e quindi, tanto più di una società cooperativa a mutualità prevalente, senza incorrere nella situazione di incompatibilità di cui all'art. 18 della Legge Professionale, purché per statuto o per deliberazione, precedente o contestuale alla sua nomina, sia privato dei poteri gestori e qualora gli siano attribuiti poteri meramente rappresentativi gli stessi non determinino la riferibilità al medesimo dell'attività commerciale della società stessa, fermo restando che la sola funzione di rappresentanza giudiziale e di direzione del consiglio e/o la funzione di mera rappresentanza legale non determinano la suddetta situazione di incompatibilità. (C.N.F. 12 novembre 1996 e T.A.R. Liguria, 12 Giugno 1990, n. 389)

I medesimi principi sono stati espressi anche nei pronunciamenti del CNF 22 aprile 1989, n. 70, e Consiglio Nazionale Forense 12 Maggio 1993, n. 76.

In definitiva e riassumendo: qualora l'avvocato rivesta la qualifica di presidente o di vicepresidente di una società cooperativa, anche se essa non abbia scopo di lucro, con poteri gestori, tale carica lo rende incompatibile con l'esercizio della professione forense e con l'iscrizione all'Albo. A contrario, la situazione di incompatibilità non sussiste solo se e in quanto all'avvocato in relazione a tali cariche non gli siano anche attribuiti poteri gestori della società di qualsiasi natura.

p.q.m.

nelle considerazioni che precedono è espresso il parere del Consiglio.

Il Relatore

Avv. Monica Catalfamo